



# COMUNICATO STAMPA

Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

#### L.N.D. – Comitato Interregionale

### RIUNIONE VENERDI' 4 DICEMBRE 2009

#### **1) Ricorso A.S. CASALE CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e nel Campionato di appartenenza seguito deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 94 ter, comma 13, N.O.I.F. e 4, comma 1, C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente (nota n. 1450/1315pf08-09/AM/ma del 28.9.2009) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 16.11.2009)

**ACCOLTO** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

#### **2) Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S.**

##### **Sig. FRANCO MONTECCHIARINI**

avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività inflittagli fino al 10.3.2012 seguito gara Porto S. Elpidio/Calcio Corridonia dell'8.3.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008)

**INAMMISSIBILE**

#### **3) Ricorso VALLEVERDE RICCIONE F.C.**

avverso le sanzioni:

- squalifica del campo di giuoco per 4 gare effettive da disputarsi a porte chiuse;  
- ammenda di €3.000,00 alla reclamante,  
seguito gara Valleverde Riccione/Boca Pietri Carpi del 15.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco con disputa a porte chiuse a 3 gare effettive. Conferma nel resto.

#### **4) Ricorso POL. BUDONI**

avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Marco Farris seguito gara Budoni/Arzachena del 18.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 19.11.2009)

**RESPINTO**

**5) Ricorso S.S.D. CHIETI CALCIO S.R.L.**

**RESPINTO**

avverso le sanzioni:

- della squalifica del campo di giuoco per 3 gare effettive da disputarsi a porte chiuse;
  - dell'ammenda di €3.000,00 alla reclamante,
- seguito gara Chieti/Civitanovese del 15.11.2009  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 18.11.2009)